

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E PARTECIPAZIONE

E' necessaria la presenza fisica del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti nel luogo di svolgimento dell'assemblea?

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio (art. 147 TUF) così come il rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2418 c.c.) hanno il diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Il diritto di assistenza, che si differenzia dal diritto di intervento in assemblea richiamato all'art. 2370 c.c., si sostanzia in un ruolo meno attivo in quanto il titolare di tale diritto non è legittimato a prendere parola durante l'assemblea, a porre domande, ad avanzare proposte in assemblea. E' però possibile che la società, su base volontaria, consenta al rappresentante comune di partecipare alla discussione assembleare e/o di porre domande prima dell'assemblea.

Nel caso di assemblea a 'porte chiuse', quando è preclusa la partecipazione fisica dei soci perché si è scelto di ricorrere in via esclusiva al rappresentante designato, si ritiene venga meno anche il diritto dei rappresentanti degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti di assistere fisicamente all'assemblea. Tali soggetti potranno inoltre assistere all'assemblea in modalità passiva (ovvero senza possibilità di intervenire), qualora fosse prevista la sua trasmissione in streaming.

La società potrà, se lo ritiene opportuno alla luce delle proprie prassi, consentire ai rappresentanti comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti di porre domande prima dell'assemblea con le modalità e le tempistiche previste per i soci nell'avviso di convocazione.